



cassa italiana previdenza e assistenza geometri

Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4 - 00196 - Roma - Italia - TEL. 06326861

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO REDDITI 2018 GEOMETRI

MODELLO REDDITI 2018 - SEZIONE III DEL QUADRO RR

Aggiornato al 17/05/2018

SOMMARIO

<u>1</u>	<u>Presentazione</u>	<u>1</u>
<u>2</u>	<u>Modello Redditi 2018 PF - Quadro RR – Sezione III</u>	<u>2</u>
<u>3</u>	<u>Posizione giuridica.....</u>	<u>4</u>
<u>4</u>	<u>Contribuzione 2018</u>	<u>6</u>
<u>5</u>	<u>Base imponibile.....</u>	<u>10</u>
<u>6</u>	<u>Calcolo del dovuto.....</u>	<u>12</u>
<u>7</u>	<u>Modalità di versamento</u>	<u>15</u>
<u>8</u>	<u>Termini di versamento</u>	<u>17</u>
<u>9</u>	<u>Compensazione</u>	<u>19</u>

1 PRESENTAZIONE

Il sistema di comunicazione reddituale alla CIPAG dei redditi e volumi d'affari, già introdotto nell'anno 2011, può riassumersi nei seguenti punti:

1. Le dichiarazioni obbligatorie annuali previste dall'art. 6 del Regolamento sulla Contribuzione vanno rese nell'apposita sezione III del quadro RR di Redditi PF dove viene anche determinata la contribuzione dovuta. Il termine di presentazione del citato modello è attualmente il 31 ottobre 2018.
2. Anche i minimi obbligatori vanno indicati negli appositi spazi della sezione III del quadro RR.
3. La compilazione della sezione III del quadro RR di Redditi 2018 PF è obbligatoria per tutti gli iscritti alla CIPAG, non esonerati dalla presentazione della dichiarazione fiscale.
4. I pagamenti della contribuzione (minimi ed autoliquidazione) devono essere eseguiti utilizzando l'apposita sezione del modello F24 Accise secondo le relative istruzioni.
5. I versamenti, anche dei minimi obbligatori, devono essere effettuati entro gli stessi termini e con la stessa eventuale maggiorazione (attualmente dello 0,40%) previsti per l'Irpef a saldo e possono essere compensati con eventuali crediti verso l'Erario e gli altri Enti.
6. I contributi dovuti alla CIPAG possono essere rateizzati con le stesse modalità e scadenze previste per i versamenti fiscali e con il medesimo tasso di interesse (attualmente del 4% annuo). Il pagamento (del saldo o della prima rata della rateazione) deve essere effettuato entro il 2 luglio 2018, oppure entro il 20 agosto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
7. Il mancato rispetto dei termini di versamento sopra indicati determina l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dal Regolamento sulla Contribuzione CIPAG.

Con il sistema di Redditi rimangono comunque esclusi:

- il regime degli acconti previsto dal fisco;
- la possibilità di compensare crediti vantati nei confronti di CIPAG con debiti verso Erario/altri Enti. Eventuali crediti andranno regolarizzati direttamente con CIPAG.

Le posizioni giuridiche C, C1 e C2 dovranno essere inserite nel rigo RR14, secondo le modalità comunicate dalla CIPAG, nel caso in cui il geometra si sia cancellato nel corso del 2017 e non risulti iscritto nel 2018.

2 MODELLO REDDITI 2018 PF - QUADRO RR – SEZIONE III

La sezione del Modello Redditi 2018 PF riservata per gli associati CIPAG è la seguente:

Sezione III		RR13		Matricola																															
Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)		CONTRIBUTO SOGGETTIVO																																	
		Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Base imponibile																	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9																	
		Contributo dovuto				Contributo da detrarre				Contributo minimo				Contributo a debito che eccede il minimale				Contributo maternità																	
		10				,00		11				,00		12				,00		13				,00		14				,00					
		CONTRIBUTO INTEGRATIVO																																	
		Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Volume d'affari ai fini IVA																	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9																	
		Volume d'affari PA				Riaddebito spese comuni PA				Volume d'affari privati				Riaddebito spese comuni privati																					
		10				,00		11				,00		12				,00		13				,00											
Base imponibile PA				Base imponibile privati				Contributo dovuto				Contributo da detrarre				Contributo a debito				Contributo minimo															
14				,00		15				,00		16				,00		17				,00		18				,00		19				,00	

Sono tenuti a compilare la Sezione III del Quadro RR del Modello Redditi 2018 PF i seguenti soggetti:

- Geometri iscritti alla CIPAG nel 2017.
- Geometri cancellati nel corso del 2017 che presentano almeno un giorno di iscrizione.

Sono esonerati dalla compilazione:

- Sono esonerati dalla compilazione della Sezione III coloro che nel 2017 non erano in possesso di una partita IVA professionale attiva e che nel 2017 non hanno prodotto reddito professionale. I geometri iscritti alla CIPAG che rientrano in questa categoria dovranno comunque effettuare la dichiarazione previdenziale, con imponibile pare a zero, utilizzando gli appositi servizi disponibili nell'area riservata presente sul sito istituzionale e provvedere, contestualmente, al pagamento dei contributi minimi 2018 e del contributo di maternità, sempre attraverso gli appositi servizi contenuti nell'area riservata.



- I geometri che si sono iscritti alla CIPAG nel 2018 (neo iscritti 2018 e re-iscritti 2018 che nel 2017 non erano iscritti).

Entro i primi giorni del mese di giugno 2018 la CIPAG invierà a tutti coloro che devono la dichiarazione un facsimile personalizzato della sezione III del Quadro RR del Modello Redditi 2018 PF, contenente le informazioni da utilizzare in fase di dichiarazione, ovvero:

- Matricola (RR13).
- Sequenza delle posizioni giuridiche e dei relativi mesi, sia per il rigo RR14 che RR15.
- Per il rigo RR14 le colonne 11 (Contributo da detrarre), 12 (Contributo minimo) e 14 (Contributo maternità).
- Per il rigo RR15 le colonne 17 (Contributo da detrarre) e 19 (Contributo minimo).

Le stesse informazioni saranno sempre disponibili, aggiornate in tempo reale, nell'area riservata del sito web della CIPAG (www.geometrinrete.it).

Le informazioni di cui sopra non devono essere in nessun caso calcolate in via autonoma da parte dell'associato.

3 POSIZIONE GIURIDICA

La contribuzione dovuta varia in funzione della posizione giuridica rivestita con l'obbligo di assoggettamento a contribuzione dell'intero reddito/volume d'affari professionale, anche qualora l'iscrizione alla Cassa non abbia riguardato l'intero anno.

Pertanto, ai fini del calcolo del dovuto, il periodo complessivo non potrà mai essere inferiore a 12 mesi ed in tal modo verrà infatti indicato nell'apposito prospetto.

Non devono essere confuse, infatti, le posizioni utilizzate per il calcolo dei contributi sul modello Redditi con le reali posizioni giuridiche iscrittive. Ad esempio, un geometra iscritto obbligatorio alla CIPAG dal 1 gennaio al 31 maggio del 2018 e poi cancellato fino al termine dell'anno 2018 avrà posizione giuridica iscrittiva pari a IO/1 per 5 mesi e CA/1 per 7 mesi, mentre la posizione da inserire nel rigo 14 della sezione III – quadro RR sarà pari a IO per 12 mesi.

Inoltre il cambiamento di posizione giuridica e la conseguente variazione della contribuzione possono verificarsi anche in corso d'anno.

Ad esempio, può verificarsi la variazione da N1 a N2 per il raggiungimento del limite dei primi due anni di iscrizione con l'applicazione, proporzionalmente ai rispettivi periodi, delle diverse aliquote previste per le relative posizioni.

Poiché la dichiarazione è dovuta anche dai geometri che si sono cancellati dalla CIPAG nel corso dell'anno 2017 e che non risultino iscritti nel 2018, per questa categoria di contribuenti **sono state introdotte tre posizioni da utilizzare per il quadro RR (posizioni "C", C1" e "C2")**, nel rigo RR14 relativo al contributo soggettivo. **Tali posizioni non sono invece applicabili alle relative colonne del rigo RR15.**

Le posizioni ammissibili per l'anno 2018 sono pertanto le seguenti:

Posizione Giuridica
IO (*)
P
PL
N1
N2
C
C1
C2

(*) A partire dall'anno 2015 i **pensionati** che mantengono l'iscrizione alla Cipag, con l'eccezione dei pensionati di invalidità e di inabilità (**PL**), **devono la contribuzione minima per intero**. Pertanto, la loro posizione ai fini della compilazione della Sezione III del Quadro RR è "P".

Per facilitare il dichiarante, CIPAG rende disponibili tali dati e li mantiene aggiornati in un apposito prospetto identico a quello presente nel Quadro RR, precompilato nei campi relativi alla posizione giuridica ed alla contribuzione minima relativa ai mesi di iscrizione per ogni posizione. Il numero dei mesi viene rapportato comunque a 12 per il calcolo del dovuto.

Il prospetto sarà disponibile nell'area riservata del sito CIPAG e rimarrà online senza soluzione di continuità, in modo da consentire agli iscritti di avere a disposizione dati sempre aggiornati.

Tale prospetto verrà aggiornato anche in base ai pagamenti già effettuati nel 2018 tramite il modello F24 accise.

In nessun caso l'associato deve determinare autonomamente le posizioni giuridiche e i mesi da utilizzare per compilare la Sezione III del Quadro RR del Modello Redditi 2018 PF.

4 CONTRIBUZIONE 2018

Gli iscritti tenuti alla presentazione di Redditi PF per adempiere agli obblighi contributivi per l'anno 2018 possono scegliere tra le due seguenti modalità alternative:

- **delega F24 accise** secondo le scadenze e le dilazioni previste dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle imposte dirette;
- **10 rate di importo uguale.**
 - tramite la funzione "Rateizzazione contributi 2018" sul Portale dei Pagamenti dell'area riservata del sito;
 - Scadenza differita del 20/08/2018 (salvo proroghe disposte dall'Agenzia delle Entrate);
 - Rata calcolata in automatico dalla procedura inserendo i dati reddituali;
 - Scadenza mensile entro il giorno 27 di ogni mese (prima rata avente scadenza il 27 settembre 2018 e ultima rata avente scadenza il 27 giugno 2019);
 - Interesse nella misura del 4% annuo;
 - Versamento tramite M.Av, MyBank, postepay o bancoposta online, bollettini di incasso domiciliato postale e carta di credito.

N.B. Nel caso si compensino eventuali crediti fiscali con la contribuzione dovuta, sarà necessario, almeno 15 giorni prima dell'attivazione della rateizzazione, effettuare la compensazione tramite F24 accise.

N.B. Utilizzando la funzione "Rateizzazione contributi 2018" verrà visualizzata la contribuzione dovuta nell'anno 2018 indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi dovuti per il precedente anno 2017.

- **Tramite carta speciale geometri** per effettuare il versamento con il modello F24 accise direttamente tramite l'Area Riservata del sito CIPAG, usufruendo in tal modo dell'ulteriore rateizzazione prevista per tale modalità di pagamento.

Qualunque sia la scelta della modalità di pagamento, permane l'obbligo di presentare la dichiarazione entro il 31 ottobre 2018 attraverso la Sezione III del Quadro RR. Infatti, l'anticipazione dei dati reddituali fornita in sede di richiesta di rateizzazione ha il solo scopo di consentire il calcolo delle rate e non può essere considerata sostitutiva di quella fiscale.

Gli iscritti non tenuti alla presentazione di Redditi PF in quanto nel 2017 non possessori di una partita IVA professionale attiva e che nel 2017 non hanno prodotto reddito professionale, dovranno comunque effettuare entro il termine del 31 ottobre 2018, la dichiarazione previdenziale, con imponibile pare a zero, utilizzando gli appositi servizi disponibili nell'area riservata presente sul sito istituzionale e provvedere, contestualmente, al pagamento dei contributi minimi 2018 e del contributo di maternità, sempre attraverso gli appositi servizi contenuti nell'area riservata. Potranno scegliere tra le due seguenti modalità alternative:

1. tramite il Portale dei pagamenti – funzione “Pagamento minimi”, in unica soluzione o a rate, con un massimo di 6, più interessi, pari al 4% su base annua, da giugno a novembre 2018, utilizzando gli strumenti già presenti, compreso il modello F24. I titolari della carta speciale geometri potranno utilizzare tale strumento per effettuare il versamento con il modello F24 direttamente tramite l'Area Riservata del sito CIPAG, usufruendo in tal modo dell'ulteriore rateizzazione prevista per tale modalità di pagamento.
2. **10 rate di importo uguale.**
 - tramite la funzione “Rateizzazione contributi 2018” sul Portale dei Pagamenti dell'area riservata del sito;
 - Scadenza differita del 20/08/2018 (salvo proroghe disposte dall'Agenzia delle Entrate);
 - Rata calcolata in automatico dalla procedura inserendo i dati reddituali;
 - Scadenza mensile entro il giorno 27 di ogni mese (prima rata avente scadenza il 27 settembre 2018 e ultima rata avente scadenza il 27 giugno 2019);
 - Interesse nella misura del 4% annuo;
 - Versamento tramite M.Av, MyBank, postepay o bancoposta online, bollettini di incasso domiciliato postale e carta di credito.

N.B. Nel caso si compensino eventuali crediti fiscali con la contribuzione dovuta, sarà necessario, almeno 15 giorni prima dell'attivazione della rateizzazione, effettuare la compensazione tramite F24 accise.

N.B. Utilizzando la funzione “Rateizzazione contributi 2018” verrà visualizzata la contribuzione dovuta nell'anno 2018 indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi dovuti per il precedente anno 2017.

La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi tramite Redditi PF ovvero, per coloro che non sono tenuti a presentare Redditi PF, tramite applicativo CIPAG, comporta il versamento della sanzione per omessa dichiarazione dei redditi anche in caso di imponibili pari a zero.

Gli iscritti che non sono tenuti alla comunicazione dei redditi prodotti nell'anno precedente in quanto **iscritti in corso d'anno** (neo iscritti), ovvero **cancellati prima del 2017 e reinscritti nel 2018**, possono scegliere di pagare i contributi minimi nel seguente modo:

1. tramite il Portale dei pagamenti – funzione “Pagamento minimi”, in unica soluzione o a rate, con un massimo di 6, più interessi, pari al 4% su base annua, da giugno a novembre 2018, utilizzando gli strumenti già presenti, compreso il modello F24.
2. in 4 rate a partire da febbraio 2019 fino a maggio 2019, senza aggravio di oneri accessori e pagando interessi pari al 4% su base annua, utilizzando i bollettini di incasso domiciliato che saranno inviati dalla CIPAG, in duplice copia, all'inizio del 2019 tramite PEC/mail.

Sul sito Web istituzionale è stata predisposta un'apposita sezione dedicata agli adempimenti contributivi 2018 - nella quale si potranno reperire tutte le informazioni necessarie sempre aggiornate, relative sia ai pagamenti che alla dichiarazione dei redditi.

CONTRIBUZIONE MINIMA

L'associato deve versare tramite **F24** gli importi riportati nelle seguenti colonne della sezione III del quadro RR:

Colonna 12 del rigo RR14 – Contributo minimo (**soggettivo minimo**), da versare con codice tributo GE01

Colonna 14 del rigo RR14 – Contributo maternità, da versare con codice tributo GE51

Colonna 19 del rigo RR15 – Contributo minimo (**integrativo minimo**), da versare con codice tributo GE21

CONTRIBUZIONE ECCEDENTE IL MINIMO

Con il modello Redditi 2018 PF l'iscritto deve versare alla CIPAG anche i seguenti contributi:

- **Il contributo soggettivo autoliquidazione di competenza 2018 calcolato sul reddito prodotto nel 2017** (valore riportato nella colonna 13 “Contributo a debito che eccede il minimale” del rigo RR14) e pari al 15%;
- **contributo integrativo autoliquidazione di competenza 2017 calcolato sul volume d'affari prodotto nel 2017** (valore riportato nella colonna 18 “Contributo a debito” del rigo RR15) e parti al 3,8462% (o 4% se compilato LM) in caso di committenza pubblica e al 4,7619% (o 5% se compilato LM) in caso di committenza privata.

Coloro che nel 2018 non risultano iscritti alla CIPAG nemmeno per un mese, ma che sono stati iscritti nell'anno 2017 per almeno un mese devono invece versare alla CIPAG i seguenti contributi:

- **contributo soggettivo accessorio** sul reddito prodotto nell'anno di cancellazione (valore riportato nella colonna 13 "Contributo a debito che eccede il minimale" del rigo RR14) e pari al 15% da autoliquidare per intero;
- eccedenza del **contributo integrativo autoliquidazione** rispetto a quanto già versato alla CIPAG a titolo di minimo per l'anno in cui è avvenuta la cancellazione (valore riportato nella colonna 18 "Contributo a debito" del rigo RR15) e pari al 3,8462% in caso di committenza pubblica e al 4,7619% in caso di committenza privata.

Il codice di posizione giuridica ed il relativo numero di mesi dovranno essere esposti negli appositi campi della Sezione III del quadro RR di Redditi PF dedicata alla liquidazione dei contributi a favore della CIPAG e sono forniti e resi disponibili con varie modalità (Vedi Paragrafo 3).

L'associato deve versare tramite F24 accise gli importi riportati nelle seguenti colonne della sezione III del quadro RR:

Colonna 13 del rigo RR14 – Contributo a debito che eccede il minimale (**soggettivo autoliquidazione**), da versare con codice tributo GE11 ovvero GE81 per il contributo soggettivo accessorio.

Colonna 18 del rigo RR15 – Contributo a debito (**integrativo autoliquidazione**), da versare con codice tributo GE31.

Le scadenze ordinarie previste per il versamento dei minimi sono state uniformate anch'esse a quelle fiscali (salvo proroghe), pertanto fissate al 2 luglio (unica soluzione) con possibilità di differimento al successivo 20 agosto e con l'applicazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi. È prevista anche la rateazione fino a 6 rate (con interessi) alle scadenze 2 luglio, 16 luglio, 20 agosto, 17 settembre, 16 ottobre e 16 novembre (scadenze possessori partita IVA) o 5 rate dal 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Ulteriori indicazioni sono presenti sul portale dei pagamenti.

5 BASE IMPONIBILE

Per il contributo soggettivo:

La base imponibile per il contributo soggettivo è costituita dai redditi indicati nel quadro RE021003 (reddito o perdita delle attività professionali ed artistiche) + RH015001 (reddito o perdite di partecipazioni in associazioni tra artisti e professionisti) + LM00601 (reddito lordo o perdita dei soggetti in regime fiscale di vantaggio) + da LM22 a LM30 (derivanti da attività autonome professionali) + RL001002 (utili e corrispettivi provenienti da società professionali)

Si ricorda che i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito Albo, ai sensi del D. Lgs. 276/2003 sono esclusi dal regime di prestazioni occasionali e, conseguentemente, tenuti a assoggettare i redditi conseguiti per prestazioni sporadiche al regime dei redditi di lavoro autonomo (previa emissione di fattura), che devono essere indicati nel quadro RR14.

Soltanto nell'ipotesi di redditi derivanti da attività sportiva o artistica in alcun modo riconducibili alla sfera professionale (come ad esempio l'attività musicale, di pittura, maestro di sci, ecc.), potranno non essere indicati nel quadro RR14.

Per il contributo integrativo:

La base imponibile per il contributo integrativo si rileva dal rigo VE50 del quadro VE della dichiarazione IVA (presentata a febbraio 2017). Il volume d'affari previdenziale da indicare nel quadro RR, sezione III, è pertanto quello al lordo del contributo integrativo, al quale occorre detrarre gli importi di eventuali riaddebiti di spese comuni per condivisione dello studio tra professionisti (da riportare, ai fini del calcolo, nell'apposito spazio). Per i professionisti che esercitano in forma associativa va indicata la quota del volume d'affari proporzionale alla quota di partecipazione all'associazione professionale, alla società di professionisti o alla società tra professionisti (STP). Ciò si ottiene prendendo l'importo esposto nel rigo VE50 del quadro VE della dichiarazione IVA dello studio associato o società, moltiplicandolo per la quota di partecipazione agli utili del geometra. Qualora si è soci di STP (società tra professionisti) si considera il volume d'affari complessivo in base alla quota percentuale detenuta dal geometra ripartendo in modo proporzionale, tra i soli soci professionisti, eventuali quote detenute da soci non professionisti.

Si fa presente che gli adempimenti dichiarativi e contributivi collegati al volume d'affari imputabile ai geometri soci di società di ingegneria, sono di esclusiva competenza della società, la quale, tramite il legale rappresentante, deve effettuare la dichiarazione previdenziale alla Cipag con le previste modalità, indicando il volume d'affari professionale imputabile ai geometri sul quale versare il contributo integrativo.

Per i contribuenti in regime fiscale di vantaggio invece il dato da indicare è quello del quadro LM (RIGOLM2) totale compensi positivi.

Per i contribuenti in regime forfetario il dato da indicare è quello relativo ai componenti positivi derivanti da attività professionale di cui alla colonna 4 da LM22 a LM30

Si precisa che l'Amministrazione finanziaria nel dettare le regole circa il trattamento fiscale della ripartizione delle spese comuni tra professionisti - c.d. riaddebiti - individua esplicitamente la "fornitura dei servizi comuni". In tale ambito, evidentemente non può essere inclusa la locazione o la sublocazione immobiliare regolata da apposito contratto, che quale autonoma attività genera redditi di locazione, estranea quindi alla pur ampia sfera dell'attività professionale. Ne consegue che tale attività, essendo provvista di un proprio codice di attività, è fiscalmente indipendente e trova quindi apposita autonoma collocazione nel Modello Redditi PF e non può essere ricondotta all'ambito dell'esercizio della professione. Trattandosi, senza possibilità di differente interpretazione, di fattispecie diversa dai riaddebiti disciplinati dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 58 del 18 giugno 2001, deve seguire, come diffusamente noto, le norme vigenti in materia di locazione e sublocazione.

6 CALCOLO DEL DOVUTO

Il calcolo viene eseguito automaticamente dai software di elaborazione del mod. Redditi (commercializzati dalle software house o messi a disposizione online dall’Agenzia delle Entrate) in base agli imponibili dichiarati, ai parametri corrispondenti alle aliquote ed alle collegate posizioni giuridiche. I mesi di riferimento sono sempre rapportati a 12 mesi per il calcolo delle autoliquidazioni dovute.

DETRAZIONE MINIMI

Si rammenta che per la determinazione dell’eventuale contributo soggettivo di autoliquidazione, ad esclusione delle posizioni C, C1, C2 anno 2018 (cancellazione CIPAG 2017), deve essere portato in detrazione il contributo **minimo dovuto per il 2018**, mentre per la determinazione del contributo integrativo di autoliquidazione deve essere detratto quanto eventualmente dovuto a titolo di **contributo minimo integrativo 2017** ad esclusione delle posizioni N1, N2 in quanto privi di minimo integrativo.

ULTERIORE CONTRIBUTO DA DETRARRE

Nella colonna 11 Quadro RR14 devono essere indicati **esclusivamente** gli eventuali importi anticipati a titolo di autoliquidazione per l’anno 2018. E’ pertanto escluso dalla detrazione il contributo soggettivo minimo pagato nel 2017 in quanto già portato in detrazione in sede di compilazione del modello Unico 2017.

Esempi di calcolo del dovuto

Iscritto con reddito e volume d’affari inferiori ai limiti coperti dai contributi minimi (rispettivamente euro 21.670,00 e euro 34.125,00 per i privati)

Iscritto con:

- Contributo soggettivo
 - una posizione per il calcolo del contributo soggettivo (posizione dell’anno 2018, dato comunicato dalla CIPAG), posizione “IO” per 12 mesi
 - Base imponibile pari ad euro 10.300,00
 - Contributo da detrarre pari a zero (dato comunicato dalla CIPAG)
 - Contributo minimo pari a euro 3.250,00 (dato comunicato dalla CIPAG)
 - Contributo di maternità pari a euro 12,00 (dato comunicato dalla CIPAG)



- Contributo integrativo
 - una posizione per il calcolo del contributo integrativo (posizione dell'anno 2017, dato comunicato dalla CIPAG), posizione "IO" per 12 mesi
 - Base imponibile pari ad euro 14.950,00
 - Quadro LM compilato
 - Contributo da detrarre pari a 1.625,00 (dato comunicato dalla CIPAG)
 - Contributo minimo pari a 1.625,00 (dato comunicato dalla CIPAG)

Calcolo del contributo a debito che eccede il minimale per il soggetto

RR14 col. 1 = IO RR14 col. 2 = 12

RR14 col. 9 = 10.300,00

RR14 col 11 = 0,00

RR14 col 12 = 3.250,00

RR14 col 14 = 12,00

Contributo dovuto (riga RR14 col. 10) = Contributo posizione IO

Contributo a debito che eccede il minimale (riga RR14 col. 13) = col. 10 – col. 11 – col. 12

Contributo posizione IO

$((10.300,00000 \times 0,150000) / 12) \times 12 =$

$((1.545,00000) / 12) \times 12 = 128,75 \times 12 = 1.545$

Contributo dovuto = → **1.545**

Contributo a debito che eccede il minimale = $1.545 - 0 - 3.250 = 0$

Calcolo del contributo a debito per l'integrativo

RR15 col. 1 = IO RR15 col. 2 = 12

RR15 col. 9 = 14.950,00

RR15 col. 14 = 0,00

RR15 col. 15 = 14.950,00

RR15 col. 17 = 1625,00

RR15 col. 19 = 0,00

Contributo dovuto (riga RR15 col. 16) = Contributo posizione IO

Contributo a debito (riga RR15 col. 18) = col. 16 – col 17



Contributo posizione IO

$$((14.950,00000 \times 0,05000) / 12) \times 12 =$$
$$(747,50000 / 12) \times 12 = 62,29166 \times 12 = 747,4999$$

Contributo dovuto = 747,4999 → 747,50 → **748**


Contributo a debito = 748 – 1.625 = **0**

Tributi da pagare nella delega F24 accise (matricola del geometra 999999Z, pagamento in un'unica soluzione alla scadenza ordinaria):

ente	prov.	codice tributo	codice identificativo	rateazione	mese	anno di riferimento	Importi a debito versati
G		GE01	999999Z	0101		2018	3250,00
G		GE21	999999Z	0101		2018	1625,00
G		GE51	999999Z	0101		2018	12,00
TOTALE							4887,00

7 MODALITÀ DI VERSAMENTO

Qualora il versamento avvenga tramite il modello F24 Accise telematico, dovrà riportare gli appositi codici tributo approvati dall'Agenzia delle Entrate.





I codici tributo sono riportati nella seguente tabella:

Tipo	Codice tributo F24				
	Contributo	Interessi di rateazione	Maggiorazione 0,4%	Ravvedimento operoso	
				Sanzione	Interessi di mora
Soggettivo Minimo	GE01	GE05	GE07	GE03	GE02
Soggettivo Autoliquidazione	GE11	GE15	GE17	GE13	GE12
Integrativo Minimo	GE21	GE25	GE27	GE23	GE22
Integrativo Autoliquidazione	GE31	GE35	GE37	GE33	GE32
Maternità	GE51	GE55	GE57	(*)	GE52
Soggettivo Accessorio	GE81	GE85	GE87	GE83	GE82

(*) La sanzione non è dovuta sul contributo di maternità

8 TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento mantiene il criterio CIPAG di pagamento del solo saldo e non viene quindi recepito il sistema fiscale degli acconti.

Per i versamenti sono adottati gli stessi termini previsti per quelli fiscali a saldo: 2 luglio 2018 oppure entro il 20 agosto 2018 con la stessa maggiorazione (attualmente dello 0,40 %).

La facoltà di rateazione è assolutamente identica a quella fiscale, sia nel numero massimo di rate (max. 6 rate) che nelle scadenze mensili e nel tasso di interesse (attualmente del 4%).

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	2 luglio	0,00	20 agosto	0,00
2 ^a	16 luglio	0,16	20 agosto	0,00
3 ^a	20 agosto	0,49	17 settembre	0,33
4 ^a	17 settembre	0,82	16 ottobre	0,66
5 ^a	16 ottobre	1,15	16 novembre	0,99
6 ^a	16 novembre	1,48		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA INDIVIDUALE

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	2 luglio	0,00	20 agosto	0,00
2 ^a	31 luglio	0,31	31 agosto	0,11
3 ^a	31 agosto	0,64	1 ottobre	0,44
4 ^a	1 ottobre	0,97	31 ottobre	0,77
5 ^a	31 ottobre	1,30	30 novembre	1,10
6 ^a	30 novembre	1,63		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Si prega pertanto di verificare la tipologia della partita IVA (individuale o in forma associata) presente nella posizione anagrafica ed eventualmente chiederne la rettifica alla CIPAG o rivolgersi al proprio Collegio di appartenenza.

Termini di versamento da parte degli eredi

Per le persone decedute nel 2017 o entro il 28 febbraio 2018 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2018.

9 COMPENSAZIONE

È prevista la possibilità di compensazione dei debiti contributivi CIPAG con tutti gli eventuali crediti erariali e verso altri Enti.

È invece assolutamente esclusa la compensazione di debiti verso Erario/altri enti con crediti verso CIPAG, che non possono comunque emergere in alcun modo dal calcolo del dovuto eseguito nella sezione III del quadro RR del modello REDDITI 2018 PF.

Vista la natura totalmente diversa dei crediti (verso l'amministrazione pubblica) e dei debiti (verso la CIPAG), **la compensazione deve essere applicata solo successivamente alla determinazione di tutti i tributi dovuti alla CIPAG, compresa l'eventuale maggiorazione dello 0,40 per pagamento entro 15 giorni dalla scadenza canonica del 2 luglio.**

Tale compensazione è prevista anche nel caso di ravvedimento operoso. Il modello F24 accise deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione anche se il saldo finale indicato risulti pari a ZERO per effetto della compensazione stessa e la data di pagamento coincide con la data di presentazione del modello stesso.

10 RATEIZZAZIONE CIPAG

Anche quest'anno è possibile rateizzare la contribuzione dovuta alla CIPAG **in 10 rate di importo uguale e con l'interesse nella misura del 4% annuo** utilizzando la funzione "Rateizzazione contributi 2018" sul Portale dei pagamenti dell'area riservata del sito Cipag, inserendo i dati reddituali, in automatico la procedura determinerà gli importi dovuti ratealmente da pagare entro il giorno 27 di ogni mese (prima rata avente scadenza il 27 settembre 2018 e ultima rata avente scadenza il 27 giugno 2019). **L'attivazione di tale rateizzazione dovrà essere effettuata improrogabilmente entro la scadenza differita del 20/08/2018 (salvo proroghe disposte dall'Agenzia delle Entrate)**. Il versamento della contribuzione potrà essere effettuato tramite bollettini di incasso domiciliato postale, carta di credito, postepay o bancoposta online, M.Av o MyBank

E' inoltre possibile compensare eventuali crediti fiscali con la contribuzione dovuta effettuando il primo versamento tramite F24 accise almeno 15 giorni prima dell'attivazione della rateizzazione (ad esempio: nel caso si scelga di attivare la rateizzazione il 2 luglio – come da scadenza ordinaria - la compensazione dovrà essere effettuata al massimo entro il 15 giugno 2018 ovvero se si vuole attivare la rateizzazione il 20 agosto - come da scadenza differita - la compensazione dovrà essere effettuata entro il 5 agosto 2018).

Utilizzando la funzione "Rateizzazione contributi 2018" verrà visualizzata la contribuzione dovuta nell'anno 2018 indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi dovuti per il precedente anno 2017.